CAMERA DEI DEPUTATI N. 3352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSARI, DE ROSE

Presentata l'11 novembre 1988

Istituzione del Ministero per la protezione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presentazione dell'unita proposta di legge che si collega a quella presentata nel corso della IX legislatura dall'onorevole Eugenio Sarli contraddistinta dal n. 4579, nasce dalla certezza che uno dei compiti fondamentali di uno Stato democratico e socialmente avanzato sia quello di assicurare ogni possibile tutela alle componenti sociali (individualmente e collettivamente) più deboli, una tutela che deve considerarsi, prima di tutto, realizzazione del diritto alla pari dignità e alla piena libertà di ogni cittadino.

Ed invero il numero di disabili e di portatori di *handicap* è, nel nostro paese, in continuo aumento, così come, e ancor di più, quello di coloro che hanno compiuto i 65 anni di età. Disabili ed anziani costituiscono, quindi, una realtà sempre più imponente e pertanto meritevole di tutela nell'ambito dell'avanzamento civile e sociale del nostro Paese.

Secondo le statistiche risalenti alla fine del 1987, c'erano in Italia più di 1.500.000 portatori di *handicap*; un milione dei quali con insufficienza mentale o invalidità motoria.

Le persone definibili anziane, inoltre, aumentano costantemente sia per il progressivo elevarsi della durata media della vita sia per il sempre più contenuto tasso di natalità.

Infatti, secondo le proiezioni demografiche elaborate dall'ISTAT, nel 1991 l'8,9 per cento della popolazione delle regioni centro-settentrionali avrà più di 65 anni di età, mentre nelle regioni meridionali

gli ultrasessantacinquenni costituiranno il 13,5 per cento della popolazione.

Ebbene, che cosa finora hanno fatto Governo e Parlamento per affrontare in modo organico e risolvere quanto meno in parte i problemi di queste categorie ?

L'iniziativa in questo settore è stata limitata ad interventi frammentari, contraddittori e disorganici per i disabili; nulla o quasi per gli anziani; mentre sono noti a tutti voi i frequenti episodi di inabili abbandonati a se stessi e di anziani emarginati dal contesto della società civile.

È pur vero che esistono alcune leggi che prendono in considerazione i portatori di *handicap*, però mancano del necessario coordinamento e spesso vengono attuate in modo del tutto parziale.

Uno dei maggiori quotidiani nazionali ha di recente pubblicato la lettera di un audioleso, sui cui contenuti dovremmo riflettere tutti: « quando sfilano i sordi – vi si legge – la maggior parte della gente normale ha paura di noi ed ha paura perché è ancora immatura per accettarci per ciò che siamo. Inoltre teme il dolore, e silenzio, cecità ed invalidità sono dolore ... ».

La stampa si è anche occupata degli anziani, ed in un articolo dedicato ai problemi della terza età, ha scritto che « l'anziano come uomo oggi non esiste ».

Onorevoli Colleghi, i disabili e gli anziani oggi sono una realtà, ed una realtà che merita tutta la nostra attenzione e considerazione, che può e deve essere espressa anche attraverso un assetto organico di tutte le normative che si occupano di essi.

Disabili ed anziani sono cittadini con pienezza di diritti e di doveri come tutti gli altri, ed a loro lo Stato deve riconoscere la possibilità di avere tutto quello che hanno gli altri cittadini. Ciò rappresenta un dovere fondamentale dell'intera società e di ciascuno di noi.

I loro problemi devono trovare la giusta collocazione nell'ambito governativo, in un centro di responsabilità operativa e decisionale al massimo livello, per avviare una seria politica per la sicurezza di questi cittadini che hanno necessità di essere protetti, perché deboli e spesso sono vittime di gravi ingiustizie.

A questo fine occorre istituire il Ministero per la protezione sociale, perché assolva a questi compiti sia sul piano del coordinamento di tutte le iniziative che fino ad oggi si sono rivelate frammentarie e settoriali, pur essendo finalizzate alla protezione di categorie deboli quali gli handicappati e gli anziani, sia sul piano della sicurezza sociale in generale; creando così questo centro decisionale e di responsabilità con competenze e funzioni che, attribuite oggi a diversi dicasteri, spesso si rivelano inadeguate e contraddittorie con dispersione di energie umane e finanziarie.

Tali dicasteri possono individuarsi nei seguenti: primo fra tutti il Ministero dell'interno, che ha competenza in materia di assistenza agli inabili ed agli invalidi civili; poi il Ministero della sanità per la parte che riguarda le competenze rientranti nella direzione generale per la medicina sociale; il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai compiti di assistenza nel campo scolastico; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'inserimento ed alla qualificazione professionale dei soggetti in questione; infine il Ministero del turismo e dello spettacolo per le attività sportive degli handicappati ed il turismo di questi ultimi e per la terza età.

Il personale necessario per svolgere questi nuovi compiti potrà essere attinto dagli organici del personale dei Ministeri attualmente interessati, e cioè tra i dipendenti che si occupano delle materie sopra indicate.

Con le competenze da attribuire al Ministero per la protezione sociale verrebbe anche accolta la raccomandazione del Consiglio della Comunità economica europea che ha già avuto modo di invitare tutti i paesi membri ad attuare una organica politica per la sicurezza di tutti i cittadini portatori di menomazioni fisiche-psichiche, in modo da garantire anche agli handicappati ed agli anziani una

pari dignità economica e sociale, così come statuisce la Carta costituzionale.

I contenuti della proposta di legge possono così sintetizzarsi:

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Ministero per la protezione sociale al fine di una migliore tutela dei cittadini portatori di *handicap* e dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, compresi gli stranieri nei limiti ed alle condizioni previste dagli accorti impegni internazionali, e gli apolidi residenti nel territorio nazionale.

L'articolo 2 demanda al Ministero per la protezione sociale tutte le competenze, sinora attribuite ai Ministeri dell'interno, degli affari esteri, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della difesa e del turismo e dello spettacolo, in materia di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e di anziani.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso lo stesso Ministero, del Consiglio nazionale per la sicurezza sociale, composto dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, per gli affari regionali, della difesa, del turismo e dello spettacolo e per la protezione sociale, per il coordinamento e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il detto Ministero, del Comitato nazionale per la sicurezza sociale, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, province e comuni, nonché delle associazioni ed organizzazioni pubbliche e private che svolgono attività di sicurezza sociale, allo scopo di utilizzare per quanto possibile le esperienze che si sono formate in questo campo.

L'articolo 5 affida il compito di realizzare tutte le attività e di promuovere iniziative per la sicurezza sociale al Ministro per la protezione sociale, conferendogli quindi compiti di iniziativa.

L'articolo 6 determina in 100 unità il personale da assegnare al Ministero, personale che dovrà essere scelto tra il personale di ruolo della pubblica amministrazione.

L'articolo 7 dispone che l'organizzazione interna del Ministero debba essere determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 stabilisce che agli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli di spesa dei Ministeri sino ad ora competenti in materia.

L'articolo 9, infine, stabilisce che la legge proposta entri in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il Ministero per la protezione sociale, al quale sono attribuite le competenze disciplinate dalla presente legge.

2. Il Ministero pe la protezione sociale cura, in un quadro di coordinamento organico, l'esatta e puntuale attuazione di tutte le normative che realizzano, nel rispetto del dettato costituzionale, il diritto dei cittadini portatori di *handicap* e degli anziani al loro inserimento nella vita sociale.

3. Ai fini della presente legge si considerano portatori di *handicap* i soggetti che per fatto di nascita o a causa di evento morboso o traumatico, comunque intervenuto, presentano menomazione fisiche, psichiche o sensoriali, che li pongono in una condizione di difficoltà in ordine all'apprendimento, alla vita di relazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Ai fini della presente legge si considerano anziani tutti i cittadini che abbiano compiuto il 65° anno di età.

5. La tutela dei cittadini handicappati e degli anziani deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

6. L'accertamento della sussistenza degli *handicap* è demandato ad appositi organi pubblici che verranno individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la protezione sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri e agli apolidi handicappati residenti nel territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni di reciprocità previste dagli accordi internazionali.

ART. 2.

1. Al Ministero per la protezione sociale sono demandate le funzioni già attribuite ai Ministeri dell'interno, degli affari esteri,, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della difesa e del turismo e dello spettacolo, in materia di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e di anziani, ed il coordinamento dei compiti riservati per legge ad enti ed istituzioni pubbliche in materia di tutela di dette categorie di cittadini, con esclusione di ogni maggiore onere.

ART. 3.

1. È istituito presso il Ministero per la protezione sociale il Consiglio nazionale della sicurezza sociale con il compito di provvedere al coordinamento e all'attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica per la sicurezza sociale fissati dal Consiglio dei ministri al fine anche di una effettiva omogeneizzazione territoriale.

2. Il Consiglio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede; le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per la protezione sociale.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della difesa, del turismo e dello spettacolo e per la protezione sociale;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

1. È istituito presso il Ministero per la protezione sociale il Comitato nazionale per la sicurezza sociale, presieduto dal Ministro per la protezione sociale o da un suo delegato e composto, con modalità da determinarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, province e comuni e di ogni altra istituzione pubblica che per legge svolge compiti di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e dei cittadini anziani, nonché delle associazioni ed organizzazioni private che svolgono istituzionalmente e senza scopo di lucro attività di sicurezza sociale, ivi compresi i gruppi di volontariato sociale e civile operanti a livello nazionale o regionale.

ART. 5.

1. Il Ministro per la protezione sociale ha il compito di assicurare la realizzazione delle attività e di promuovere iniziative per la sicurezza sociale per l'attuazione delle finalità della presente legge e di presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Ministero stesso e contenente specifiche proposte per la migliore realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

ART. 6.

1. Per lo svolgimento delle nuove competenze previste dalla presente legge è assegnato agli uffici del Ministro per la protezione sociale, con decreto del Ministro stesso, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubbblica, personale amministrativo e tecnico-professionale nel limite massimo di 100 unità.

2. Tale personale è scelto, su indicazione del Ministro per la protezione sociale, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e delle altre amministrazioni pubbliche.

ART. 7.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato ad emanare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la determinazione delle modalità di accesso del personale, della suddivisione e delle specifiche competenze ed articolazioni del Ministero per la protezione sociale.

ART. 8.

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione, *pro quota*, dei rispettivi capitoli dello stato di previsione dei Ministeri dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e del turismo e dello spettacolo, fissati per lo stesso anno.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.